



LECCE, 18 Marzo 2017

*Sala riunioni dell'Hotel Best Western Plus Leone di Messapia,
S.P. n. 32 Lecce Cavallino,*

CONVEGNO NAZIONALE U.N.A.S.C.I.

“Parliamo di Sport per sport”

Fundraising, impiantistica e normative

**“Proposta di legge sulle Associazioni Sportive
Dilettantistiche. L'Utilità Sociale nello sport:
situazione e prospettive.”**

Relazione di:

Celestino BOTTONI

Roma, Tributarista, Esperto Commissione Ministero dell'Economia e delle Finanze e docente della Scuola dello Sport del CONI Lazio



PARLIAMO DI SPORT PER SPORT

Proposte di legge sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche,
l'Utilità Sociale nello sport: situazione e prospettive.

Livio MASTROSTEFANO
Celestino BOTTONI

*"...tutto è possibile, persino che possa
esistere **un mondo migliore.....**"*
Vasco ROSSI

Premessa

La presente non vuole essere una relazione, né tanto meno un documento tecnico, ma solo un **fil Rouge** di un NON ragionamento a voce alta, fatto "camminando" in un labirinto di norme e teoremi, senza una continuità e una coerenza, così come viceversa dovrebbe essere in un vero **filo rosso**.

No profit o Non Profit? "for Profit?"

Impresa o Impresa sociale?

funzione sociale = utilità sociale?

Dove cercare? Nel diritto Commerciale? Nel diritto Tributario? Nel diritto Pubblico?
Oppure, ricercare nella micro-macro Economia? Oppure nelle scienze delle finanze?

TROVATO!?

Ma, la soluzione sarà all'interno della Riforma del Terzo Settore?!

.... anche per lo SPORT?! Vedremo

Che confusione, iniziamo male. Abbiamo bisogno di fare ordine nel riordinare le ns. poche idee!
Invece di renderci ridicoli davanti a tanti professionisti affermati del settore, avremmo dovuto declinare l'invito?!

Avremmo fatto bene a rimanere a casa, ora è troppo tardi. Pertanto, proviamo INSIEME a trovare una SOLUZIONE, una PROPOSTA AL PROBLEMA?

Partiamo..... *"barra a dritta e sempre avanti"*



La carta Costituzionale - utilità e fine/funzione sociale – senza lucro

Proviamo a muovere le mosse partendo dall'art. 41 della Costituzione che così recita: *“L'iniziativa economica privata è libera.*

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale¹ o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

Proseguendo nella lettura della nostra Costituzione, l'art. 45 così dispone: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”*

Quindi, se abbiamo ben capito, dovremmo essere in un sistema con una economia MISTA, pubblica e privata. E sì, perché a volte vi è anche compartecipazione alla spesa, quando è pubblica, e/o con imprese prima pubbliche o privatizzate e/o con sottoscrizioni/dismissioni di partecipazioni statali. Un MISTO, o meglio, rubando una citazione a BARILE: *“disciplina costituzionale che non si esaurisce nella previsione della dicotomia impresa privata-pubblica, ma tenta di cogliere in modo differenziato la molteplicità dei tipi delle attività produttive proprie dei paesi a capitalismo avanzato.”*

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Addentrando allora meglio nel capitalismo (o economia di mercato) e quindi nelle “imprese”. A livello comunitario è utile richiamare l'attenzione sull'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che fa riferimento al concetto di *“libertà d'impresa”*. L'obiettivo da perseguire dalle politiche comunitarie è quello di costruire un mercato interno secondo criteri di stampo marcatamente liberistico². Su questo possiamo stare tranquilli (si fa per dire) perché l'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali, rubricato - *Protezione dei consumatori*- dispone:

¹ Finalità cui va indirizzata ogni *iniziativa economica* per il raggiungimento della maggior quantità di benessere per il maggior numero di individui (secondo la classica definizione benthamiana). Secondo l'[utilitarismo](#) (nota su Wikipedia) la massimizzazione dell'utilità sociale dovrebbe essere il fine ultimo della società, che dovrebbe quindi tendere ad ottenere *“la felicità maggiore per il maggior numero di individui”* (*maximum felicitas*).

Per la Costituzione (art. 41) il progresso economico non è un fine, ma semplicemente uno strumento per la realizzazione dei valori fondamentali della persona.

² Per quanto poi ci viene subito in mente la *“mano invisibile”* di Adam Smith che come riportato su Wikipedia: *“La teoria di una regolazione spontanea dello scambio e delle attività produttive di Adam Smith è incentrata sulla nozione di [mano invisibile](#) secondo la quale il [sistema economico](#) non richiede interventi esterni per regolarsi, in particolare non necessita l'intervento di una volontà collettiva razionale. Il ruolo della mano invisibile è triplice.*

“Processo con il quale si crea un [ordine sociale](#)” – Dati l'uguaglianza di fronte al diritto, il non intervento dello Stato e il principio di simpatia, la mano invisibile assicura il realizzarsi di un ordine sociale che soddisfa l'interesse generale (convergenza spontanea degli interessi personali verso l'[interesse collettivo](#)).

“Meccanismo che permette l'equilibrio dei mercati” – [Domanda e offerta](#) su differenti mercati tendono ad uguagliarsi: il libero funzionamento di un mercato concorrenziale, oltre a far convergere il prezzo di mercato al prezzo reale, tende a fare scomparire qualsiasi domanda o offerta eccedentaria.

“Fattore che favorisce la crescita e lo sviluppo economico” – La regolazione si applica alla popolazione attraverso il [mercato del lavoro](#) (in caso di popolazione eccessiva, il salario scende al di sotto del minimo di sussistenza conducendo ad una riduzione della popolazione e viceversa in caso di popolazione deficitaria); la regolazione si applica pure al risparmio, condizione necessaria per l'accumulazione del capitale e quindi della crescita economica attraverso una maggiore divisione del lavoro (gli individui tendono spontaneamente a risparmiare in quanto desiderosi di migliorare la propria condizione); infine la regolazione si applica anche alla locazione dei capitali (investimenti indirizzati spontaneamente verso le attività più redditizie).

“Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.” Quindi tramite le politiche sull'*antitrust* dovremmo avere dei mercati liberi e privi di **“abuso di posizioni dominanti”** e quindi riconducibili anche a quanto disposto dall'Art. 41 della ns. Costituzione?

Secondo Mario DRAGHI *“La concorrenza è un atto di giustizia sociale”*.

L'imprenditore, e il lavoro, secondo il codice civile

Andiamo avanti. Mercato (libero) = impresa/imprenditore ? L'art. 2082 del c.c. rubricato – *Imprenditore* – recita: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività **economica organizzata**³ al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”. Quindi una produzione, organizzata, per il mercato. All'art. 2085 del c.c.– *Indirizzo della produzione* – troviamo il legame all'art. 45 della Costituzione? “Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'**interesse unitario dell'economia nazionale** è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la **vigilanza dello Stato** sulla gestione delle imprese.” Solo ora ci accorgiamo che siamo nel libro V del Codice Civile; dove il primo articolo, 2060, sempre del c.c., nelle *“Disposizioni generali”*, prevede che: *“il lavoro è tutelato (diciamo piano n.d.r.) in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”*. Ci siamo scordati, quindi, di richiamare gli artt. 35 e 38 della Costituzione nel richiamare in precedenza gli artt. 41 e 45!

Forse, tutto ciò si lega meglio ora al **fil Rouge** e alla *“mano invisibile”* di Smith e al *“mercato del lavoro”* !?

Il primo, l'art. 35 della Costituzione, prevede che *“La Repubblica (la ns. n.d.r.) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”* (abbiamo copiato bene! è scritto così!); il secondo, l'art. 38 dispone che: *“Ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'**assistenza sociale**.”* Ma non basta, l'articolo prosegue: *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*. Più che pensare agli ammortizzatori sociali, quasi inesistenti, ci viene in mente il paradiso passando dall'attuale purgatorio del *“Jobs Act”*⁴, che

La teoria della mano invisibile è il concetto a noi più noto di Adam Smith e, pure, quello più abusato. La mano invisibile è valida, come descritto sopra, date certe condizioni. Tuttavia, questa teoria non permette di spiegare il fenomeno della [disoccupazione](#) e di trattare adeguatamente le produzioni non-mercantili come pure ambiti particolari dove bisogni fondamentali devono essere soddisfatti (educazione obbligatoria, salute di base). Contestabile anche il ruolo nell'allocazione dei capitali, basti pensare ai molti esempi di risparmio privato gettato al vento. Infine, Adam Smith assimila -discutibilmente- l'[ordine economico](#) all'[ordine morale](#), definendo la mano invisibile come conforme alla [giustizia](#). (sarà la stessa mano invisibile a impedire tutto ciò? n.d.r.)

³ il concetto di **economia organizzata** ci sarà utile nell'analisi dell'art. 143 del TUIR. Per l'art. 2082 l'attività economica deve essere diretta allo scambio di beni e servizi, anche se ci fosse solo un cliente, quindi **per il mercato** e per il soddisfacimento dei beni/servizi altrui. Vengono esclusi solo i servizi intellettuali di cui all'art. 2238 del c.c.. Il carattere di organizzazione di beni e strumenti contraddistingue la stessa impresa. Sul punto dovremmo disturbare il 2555 che nella nozione di azienda prevede che *“l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'IMPRESA”*. Nel successivo 2557 ritroviamo la nozione di **divieto di concorrenza** in una forma riduttiva rispetto a quanto già brevemente visto con riferimento alla Carta europea.

⁴ L'art. 47, comma 1, del “testo organico” del JOB ACT si occupa delle **collaborazioni organizzate dal committente**, stabilendo che dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il **secondo comma del medesimo art. 47 fa comunque salve**: a) collaborazioni su accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con discipline specifiche del trattamento economico e normativo, per particolari esigenze produttive/organizzative del settore; b) collaborazioni nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali; c) attività prestate nell'esercizio della funzione da componenti organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;



è già un primo passo importantissimo per una riforma strutturata del lavoro nel lungo periodo. Scrivendo e lavorando in maniera troppo agile ci siamo persi nuovamente in questo labirinto normativo. Riprendiamo il ns. **filo rosso** trovando alla fine dell'art. 38 un passaggio sempre di moda ed odierno: "L'assistenza privata è libera"! È forse questa la grande cornice del **terzo settore**?⁵

Secondo **Matteo RENZI**: *«Per realizzare il cambiamento economico, sociale, culturale, istituzionale di cui il Paese ha bisogno, è necessario che tutte le diverse componenti della società italiana convergano in un grande sforzo comune. Il mondo del **terzo settore** può fornire un contributo determinante a questa impresa, per la sua capacità di essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini, coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative».*

Dello stesso **Matteo RENZI**: "definire i confini e separare il grano dal loglio"

..... 35-38-41-45 stiamo dando i numeri? Uguale = 2511! Non è una somma algebrica ma l'articolo del codice civile n. 2511⁶ con il quale la Repubblica (sempre la ns. "amatissima") riconosce la **funzione sociale**⁷ nella cooperazione con carattere di **mutualità** e senza fini di speculazione privata⁸. Infatti, il seguente art. 2536, al secondo comma recita: "la quota di utili che non è assegnata a riserva legale o statutaria e che non è distribuibile ai soci deve essere destinata ai **fini mutualistici**." Ci sia permesso, neanche ci sentissimo "Il Cavaliere", di richiamare per similitudine il comma 18, dell'art. 90, della Legge 289/2002, che dispone al punto "d), **l'assenza di fini di lucro** e la previsione che i

d) prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

⁵ L'ISTAT ha censito 301.191 unità; la realtà più attiva nel campo dell'assistenza sociale, culturale, sportiva, d'intrattenimento, etc.

I volontari attivi sono stimati, per difetto, in circa 4,7 milioni. Il 60% di questi opera nel campo sportivo, culturale e turistico, il 23% in quello socio assistenziale.

I loro bilanci sono per il 95% inferiori a 500mila euro.

Il prodotto interno lordo (PIL), del TERZO SETTORE, è pari a circa 64 miliardi di euro, pari al 4,2% di quello nazionale; l'occupazione raggiunge circa 700mila lavoratori ed è l'unico settore che registra costanti aumenti in tutti i suoi numeri. Tali soggetti associativi si finanziano per il 65,9% attraverso tessere, donazioni, vendita di beni e servizi. Quasi il 26% della popolazione italiana ha effettuato almeno una donazione per finalità sociali.

⁶ art. 2511 c.c. - Società cooperativa – le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

⁷ Impresa sociale L.118/2005 - Relazione accompagnatoria: "temperare la rigida dicotomia, attualmente prevista dal codice civile, fra gli enti di cui al Libro I e quelli del Libro V a riguardo della possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale". Definizione relativa: una organizzazione privata **senza scopo di lucro** che esercita, in via stabile e principale, **una attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi** (2082 c.c.) **di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale** (41 cost.)

⁸ I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale degli altri ricavi delle vendite e delle prestazioni;

Il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del costo totale del lavoro;

Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per i beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi o rispettivamente dei beni conferiti.

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;”.

Bene, dopo esserci persi in un labirinto di parole e articoli, iniziamo a parlare di sport?!

Gli enti non commerciali nel diritto tributario

Tutto sembra, forse, improvvisamente più chiaro perché lo stesso art. 148 del TUIR⁹, comma 8, dispone: “a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di **pubblica utilità**.” Abbiamo corso troppo, perché già ci troviamo nell’area così detta “decommercializzata”¹⁰, o meglio **NON profit**. Per trovare l’area **NO profit**, non soggetta a imposizione fiscale, o meglio a esenzione fiscale, dobbiamo risalire, come i salmoni, e ritornare all’art. 143 del TUIR, dove “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195¹¹ del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.” Quindi, come indicato nelle note, l’Ente Non Commerciale non deve essere organizzato per il mercato e deve riaddebitare, agli associati, poco più di quanto speso per i costi di gestione, tutto ciò per rimanere nel **NO PROFIT!** Però si richiede che questo mondo, sportivo, dilettantistico, sia sempre più professionale ed organizzato? Le ns. associazioni sportive dilettantistiche dovranno spingersi verso quello che saranno le prossime imprese sociali? Dovremo evolverci da dirigenti sportivi a imprenditori sociali? La legge delega, sul terzo settore, qualifica l’impresa sociale quella che svolge attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che destina i propri utili “prioritariamente”¹² al conseguimento dell’oggetto sociale. **FOR PROFIT!** Che confusione.

Prime riflessioni

Bene, o meglio male, non ci abbiamo capito molto in questo labirinto, “stratificazione”,¹³ di norme.

⁹ TUIR Testo Unico delle Imposte sul Reddito, D.P.R. n. 917/1986 e s.s.i.

¹⁰ Art. 143 del T.U.I.R. sono NON imponibili “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del DPR 600/73 va redatto un apposito bilancio in chiave civilistica. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.59/2007 precisa che: “i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare”

¹¹ Articolo 2195 del c.c. - Imprenditori soggetti a registrazione:

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un’attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

¹² Per le onlus l’art. 10, comma 5 del Dlgs 460/97 dispone “l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”. Per le imprese sociali, vedi nota 8, i ricavi verso i soci devono essere prevalenti almeno il 50%.

¹³ Per una analisi del terzo settore avremmo dovuto “raggomitolarci” ed addentrarci nel seguente dettato normativo:

Vi sono imprese "organizzate" che fanno lucro ed altre comunque "organizzate" che non fanno lucro perché "autorizzate" allo svolgimento di una attività **mutualistica**?

Vi sono Enti Non Commerciali non organizzati che non fanno lucro. Gli stessi, se organizzati, ma non come imprese posso fare un lucro depotenziato, godendo di una imposizione fiscale agevolata?

Fra quest'ultime vi sono anche le società (di capitali), sportive dilettantistiche, che rispondono a quanto indicato per le imprese dal codice civile (quindi con lucro) ma che in base all'art. 90 del 289/2002 (legge finanziaria) non perseguirebbero, a loro volta, lucro?

Tutto molto confuso, per non dire caotico. Non è da meravigliarsi che, eventualmente, un vero imprenditore, commerciale, si possa camuffare, travestire, in un soggetto non commerciale "eludendo" il vero dettato normativo. Il problema è l'inverso! Come tutelare il volontariato e, nella fattispecie, l'attività sportiva dilettantistica? Su questo punto abbiamo la soluzione, presunzione, nell'art. 149 del TUIR che prevede, al comma 4, la non applicazione dei parametri finalizzati alla stima per la perdita della qualifica di Ente Non Commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche. Di fatto, gli Enti Non Commerciali, non vengono riconosciuti come tali, in caso di accertamento, fin dall'inizio dell'attività. La contestazione, di solito, riguarda solo la ZANICCHI, l'I.V.A.. Nonostante che la Corte di Giustizia¹⁴ si sia pronunciata per l'esenzione dell'I.V.A. per il No Profit.

Come abbiamo visto all'inizio di questa folle disertazione di numeri ed articoli dobbiamo ancora ripercorrere il tema dell'economia pubblica e il tema **dell'utilità sociale** che abbiamo in qualche modo tratteggiato tra le varie norme citate.

L'economia del benessere (magari)

In base al **principio di compensazione** una ri-distribuzione di un dollaro può avere un effetto maggiore verso una persona che ha una marginalità inferiore; cioè, togliere un dollaro ad un ricco per darlo ad uno estremamente povero. Un bicchiere d'acqua nel deserto ha una marginalità maggiore per un assetato rispetto ad una persona che ha la possibilità di bere un bicchiere d'acqua da una fontana che gli scorre vicino tutto il giorno. Così come è facile dimostrare come 100 euro dati ad un povero abbiano un valore superiore rispetto anche a 110 euro di un benestante in termini di **utilità sociale**. Sulla base delle curve di indifferenza sociale si può costruire una redistribuzione del reddito nazionale¹⁵. Per una analisi delle politiche sociali dovremmo verificare il PIL procapite e non

- Assistenza sociale (L. 328/2000)
- Assistenza sanitaria (D.P.C.M. 29 novembre 2001)
- Assistenza socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001)
- Educazione, istruzione e formazione (l. n. 53/2003)
- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (l. 308/2004)
- Valorizzazione del patrimonio culturale (D.lgs. n. 42/2004)
- Turismo sociale (L. 135/2001)
- Formazione universitaria e post-universitaria
- Ricerca ed erogazione di servizi culturali
- Formazione extra-scolastica
- Servizi strumentali alle imprese sociali

¹⁴ <http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/servizi-sportivi-del-no-profitiva-esenti-ma-entro-certi-limiti>

¹⁵ <https://impresalavoro.org/pil-pro-capite-regione-regione-la-crisi-aumenta-divario-nord-sud/>

Dal 2008 al 2014 (anno di cui sono disponibili i dati più recenti), il Pil pro capite degli italiani è sceso del 10,4%, passando da 28.194 a 25.257 euro (-2.937). Ma questo calo non si è distribuito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. È questa la conclusione a cui è arrivato il Centro studi ImpresaLavoro, analizzando i dati del Prodotto interno lordo per abitante (concatenati all'anno di riferimento 2010).

solo il PIL. Così facendo potremmo verificare come in maniera puntuale la crisi economica sia ancora presente. Un esempio di redistribuzione con una rilevazione di utilità sociale è rappresentato ad esempio dalle liberalità e dalle donazioni. Per quelle che sono le politiche del benessere¹⁶, quest'ultime dovrebbero essere aumentate di valore. Riprendendo, l'insieme delle curve di singole persone ci conduce alla funzione del benessere sociale e/o alla curva di indifferenza sociale. Questa semplice teoria è definita come **utilitarismo** ed è stata elaborata da Jeremy Bentham nel diciannovesimo secolo

$$W = U_1 + U_n$$

La collettività "dovrebbe" essere disposta a rinunciare a un dato ammontare di **utilità marginale** da parte di una persona benestante, in cambio di un uguale utilità, guadagno, di una persona più povera. Secondo Rawl, il benessere della società dipende solo dal benessere dell'individuo più povero; la società migliora la sua situazione se viene aumentato il benessere del più povero, ma non trae alcun vantaggio da un aumento di benessere degli altri individui. Proseguendo sinteticamente, il filosofo Jean Jacques Rousseau con la teoria del **contratto sociale** affermò che il ruolo dello Stato dovesse essere quello di perseguire il bene comune. I cittadini sottoscrivono un contratto che assegna particolari poteri allo Stato. Ma, in cambio, ricevono quei servizi che altrimenti, qualora lo Stato non esistesse, essi non potrebbero ottenere o potrebbero solo a costo molto maggiore. Dovendo rilevare dei benefici, che sono anche fiscali, dovremmo verificare gli interventi governativi con una analisi costi – benefici per allocare le risorse nel migliore dei modi¹⁷. La migliore allocazione delle risorse è detta "*ottimale secondo Pareto*", o "*efficiente secondo Pareto*".

Dobbiamo allora, anche qui dirci che questo contratto (sociale) non ha proprio funzionato se oggi le risorse sono allocate, secondo il teorema di Pareto, non più 80/20 ma, se ci dice bene 93/7?! Chi è ricco è ancora più ricco e chi è povero lo è ancora di più. Da qualche anno sentiamo parlare della scomparsa del ceto medio?

Quindi, anche lo studio delle varie curve e delle rispettive intercette sul diagramma cartesiano non ha portato ad una **equità sociale**, così come definito in passato da Jeremy Bentham, altrimenti non avremmo visto quelle tremende foto di bambini "spiaggiati" come delfini sui ns. litorali

Non è così il mondo che vorrei tutto è possibile, persino che possa esistere un mondo migliore

Nessuna Regione italiana è riuscita ancora a tornare sui livelli pre-crisi, ma in alcuni casi il calo del Pil è stato più sensibile. In fondo alla graduatoria ordinata per variazione percentuale negativa, troviamo Campania (-15,7%), Umbria (-15,2%), Liguria (-14,0%), Calabria (-13,2%) e Lazio (-12,8%). Ma restano al di sotto del dato nazionale anche Piemonte (-12,4%), Sicilia (-12,2%), Friuli-Venezia Giulia (-11,9%) e Marche (-11,3%). In termini assoluti, sono Lazio (-4.467 euro) e Liguria (-4.448 euro) le Regioni più in difficoltà.

Meno colpite, anche se sempre in territorio negativo, sono state invece Trentino Alto Adige (-3,5%), Valle d'Aosta (-4,1%), Toscana (-7,5%), Puglia (-8,0%) e Basilicata (-8,5%). Mentre hanno una performance superiore alla media nazionale anche Abruzzo (-8,8%), Molise (-9,1%), Veneto (-9,4%), Sardegna (-9,6%), Emilia-Romagna (-9,7%) e Lombardia (-9,9%).

¹⁶ *Well-being democracy*, WBD, 2016 nella sua versione più completa e aggiornata) è la forma di governo che si genera spontaneamente dalle idee del Well-being. Un esempio pratico è dato dai governi del nord Europa, vedi Scandinavia.

¹⁷ Sull'argomento di faccia riferimento al lavoro della Commissione Ministeriale Presieduta dal Prof. Vieri CERIANI e alla relativa relazione sull'erosione fiscale del 22 novembre 2011

http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sullerosione_fiscale.pdf



QUALE SPORT NEL TERZO SETTORE?

In una sua linea diretta dello scorso anno, il Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali [Luigi Bobba](#) prima tracciò le linee guida della legge delega di recente approvazione: "La Riforma del Terzo Settore ha a che fare con quel vasto mondo dell'iniziativa privata con finalità di carattere solidaristico, civico e d'utilità sociale. Sono esattamente gli aggettivi che la legge indica nel primo articolo per qualificare quei soggetti che finora hanno avuto una propria carta d'identità e non invece un passaporto comune come adesso invece avranno. In secondo luogo la legge vuole creare un strumento accessibile, trasparente, continuamente aggiornato e aggiornabile, che è il Registro Unico delle organizzazioni del Terzo Settore; un modo per fare chiarezza è distinguere il grano dal loglio" consentendo alle istituzioni di sapere chi vanno a sostenere, chi vanno a favorire. Anche le misure di carattere fiscale saranno riordinate secondo questo criterio."

Poi, rispondendo a una domanda specifica sullo sport (17:35 del video), indicò quali sarebbero stati i criteri che avrebbero mosso i decreti attuativi della legge nell'ambito dell'associazionismo sportivo: "Se io faccio sport genericamente certo che rientrerò in quelle finalità sociali che la legge mi indica. Certo che se per esempio mi dedico, come ho avuto modo di vedere nel Salento, a dei corsi di vela per dei ragazzi a disagio, che erano stati anche in carcere e comunque in situazioni di difficoltà con la giustizia, per ridargli il senso delle regole, la disciplina e uno spirito di gruppo, credo che questa sarà un'attività che avrà una maggiore meritevolezza. In qualche modo dovremo anche qui graduare i criteri per evitare che un criterio formalmente generico faccia poi parti uguali tra diseguali, diseguali nel senso che ci sono soggetti che si dedicano a dei compiti più difficili e soprattutto che producono per la società un risultato e un valore sociale più importante."

"Un circolo della vela elitario avrà una considerazione diversa rispetto all'associazione che si occupa di fare sport con i disabili." (fonte: <http://www.vita.it/.../riforma-del-terzo-settore-entr.../139945/>): ripartendo dalle parole del Sottosegretario Bobba in un'intervista pubblicata su Vita.it, siamo proprio curiosi di sapere quale sarà lo sport preso in considerazione in un prossimo decreto attuativo del Terzo Settore.

Link del Video: <https://m.facebook.com/story.php...>

La risposta dell'On. Laura COCCIA con l'ordine del giorno del 25 maggio 2016

Data firma: 25/05/2016

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
FOSSATI FILIPPO	PARTITO DEMOCRATICO	25/05/2016
ALBINI TEA	PARTITO DEMOCRATICO	25/05/2016
PALESE ROCCO	MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI	25/05/2016

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02617-B/041
presentato da
COCCIA Laura
testo di
Mercoledì 25 maggio 2016, seduta n. 631

La Camera,
premesso che:
obbiettivo del provvedimento in esame è quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; lo sport è senza alcun dubbio uno strumento di sostegno, inclusione e promozione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità — in fase di approvazione del primo provvedimento utile — di riconoscere la funzione sociale dello sport quale strumento di sostegno e inclusione.
9/2617-B/41. Coccia, Fossati, Albin, Palese.



Proprio per quanto indicato finora, risulta essenziale riconoscere la funzione sociale dello sport quale strumento di sostegno e di inclusione. Allo stesso tempo, studi dimostrano come lo sport possa prevenire alcune malattie¹⁸.

La riforma del terzo settore linee principali

Le linee principali della riforma sono:

- **La revisione e l'integrazione**, in armonia e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, della disciplina in materia di associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute¹⁹; garantendo quei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.
- **La rivisitazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica**, disciplinando un relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti nel rispetto dei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, tramite anche forme di pubblicità e **regolamentazione dell'indebitamento massimo consentito rispetto ai mezzi propri; prevedendo anche un regime di contabilità separata tra attività commerciale e istituzionale.** Ai fini del presente punto potranno essere previsti specifici obblighi relativi a controlli interni, tipo di rendicontazione, trasparenza e informazione agli associati e ai terzi, tenendo in considerazione e in rapporto con le dimensioni dell'ente stesso.
- Il *"Riconoscere e favorire l'iniziativa privata, svolta senza finalità lucrativa, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali"*²⁰.
- La *"definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguita dall'ente e l'introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente. Razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti."*²¹ La revisione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, con l'eccezione della remunerazione del capitale sociale e la ripartizione di utili in base a criteri che saranno oggetto dei decreti attuativi stessi.

¹⁸ Sole 24 Ore – SANITA 24 del 15 dicembre 2016 - In Piemonte l'attività fisica è prescritta dal medico di base

¹⁹ Artt. dall'11 al 42 del codice civile, libro primo, titolo secondo, delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'art. 38 delle Obbligazioni. *"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione."* Così anche la Suprema Corte di Cassazione (Sez. V, sent. 6 settembre 2013). La Corte conferma, infatti, che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 del c.c. è in capo a colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto. Principio che, secondo il costante insegnamento della Corte (vedi C.Cass. 16344/08, 19486/09), **si applica anche ai debiti di natura tributaria.**

²⁰ DDL – Terzo Settore - presentato dal Ministro POLETTI, art. 2, comma 1, lettera b).

²¹ art. 6 comma1, lett. a) e b) del DDL oggetto di delega al Governo

- Potrà essere prevista una **pubblicità/trasparenza** relativa agli emolumenti, compensi, corrispettivi o qualsiasi altra forma di remunerazione riferibile all'organo di amministrazione, controllo, dirigenti e/o associati.
- La creazione di **Registro unico** del Terzo settore.
- La revisione della disciplina in materia di **impresa sociale**.
- Così come già preannunciato dal Premier, Matteo Renzi, viene prevista la delega al governo per la riforma del **5 per mille** con la previsione di un limite di spesa in funzione delle risorse di bilancio e procedendo ad una razionalizzazione dei soggetti che possono accedervi, prevedendo anche una **pubblicità delle risorse ed una relativa trasparenza**.
- La revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con particolare attenzione alla migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse

Come già evidenziato, non tutto lo Sport rientrerà automaticamente nella prossima riforma del Terzo Settore. La Legge del 6 giugno 2016, riforma del Terzo Settore, all'articolo 1, comma 1, dà indicazioni in merito ai soggetti, enti privati, che devono svolgere la loro attività **senza scopo di lucro**, con **finalità sociali** e con un **interesse generale, con un impatto sociale delle attività svolte**. Nel richiamare il dettato normativo previsto per le imprese (artt. 2082 e 2195 del c.c.) si è evidenziato l'attività svolta, mentre nei TUIR abbiamo evidenziato un vantaggio fiscale anche in presenza di una attività commerciale. È evidente quindi la contraddizione in termini dei due concetti, in due ordinamenti contrastanti tra di loro, e quindi la necessità di definire meglio un indirizzo, una attività, dell'Ente/Impresa soggetto alla disciplina del Terzo Settore. Oggi più che mai, il progetto di legge n. 1492, del 6 agosto 2013²², "Disciplina delle associazioni sportive di utilità sociale operanti senza fini di lucro", conosciuto con l'acronimo A.S.D.U.S., risulta ancor più valido ed attuale. Il provvedimento, facendo perno sul concetto di svantaggio, meglio definito nel D.lgs. 460/97, evidenziava come l'attività sportiva dilettantistica, svolta con determinate condizioni, fosse ed è un fattore di vantaggio per l'utilità sociale.

Sul punto si faccia riferimento anche alla pubblicazione della Fondazione Farmafactoring²³: *"Altro segnale significativo, da valutare con attenzione, come per i bambini anche per gli adulti, quale sintomo di un cambiamento pericoloso delle abitudini alimentari, è l'aumento del ricorso al fast food, legato solitamente al fattore prezzo, tendenza confermata sia a livello nazionale (15,6%) che a livello pugliese (18,4%). Riguardo poi la pratica dello sport, dichiara di avere rinunciato all'iscrizione alla palestra o piscina quasi il 22% degli italiani ed oltre il 22% dei pugliesi; il che conferma come alcuni segmenti sociali siano stati portati dalla crisi ad assumere comportamenti negativi per la salute, cioè a fare meno attività sportiva, a mangiare meno carne, meno pesce e più ancora meno verdura e frutta, per problemi legati ai costi monetari dei consumi più salutari."*

Oggi, l'unico modello vicino alla cornice delineata dal decreto di riforma del Terzo Settore è dato dalle ONLUS²⁴ (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

²² <http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1492>

²³ http://www.fondazionefarmafactoring.it/documents/53057/56132/FFF_Quaderno_Gennaio2014/d81fa6b5-8b6b-4f80-8540-c52875a01b26

²⁴ D.lgs. 460/97, Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. ONLUS

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;



Un secondo problema, o ns. dubbio, è dato dalla misurazione dell'**impatto sociale** e dei relativi criteri, parametri di misurazione che come abbiamo analizzato, sinteticamente, sono forse empirici. L'unico parametro che rimane determinato sono gli avanzi di amministrazione e gli utili dell'esercizio che a loro volta sono la risultanza di una contabilità tenuta con criteri diversi tra di loro²⁵. Tale parametro ci riporta alle società mutualistiche e alle imprese sociali (vedi nota 7) e agli enti non commerciali di cui all'art. 73 del TUIR. Ora sembra tutto più chiaro? Come indicato nella nota 7, a pag. 5, se l'attività venisse svolta tramite una impresa sociale avremmo la "**possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale**" dovremmo solo verificare e ponderare l'**utilità sociale** in un mercato ispirato al "**principio di compensazione**" che oggi con l'attuale *welfare* avremmo definito in base al criterio di **sussidiarietà circolare**, già meglio definito ed indicato nell'art. 118, ultimo comma della Costituzione²⁶. Se già risulta empirica una "*pesatura*" di un risultato contabile che può essere in qualche modo verificato, ancora più difficile risulta essere la sussidiarietà indiretta, che potremmo avere anche e non solo con le liberalità e le donazioni che sono state già parzialmente potenziate e che dovrebbero esserlo ancor di più proprio per i principi enunciati. Oltre ad una rivisitazione di tutto il dettato normativo in un testo unico è stato anche annunciato un relativo registro unico del terzo settore. Rimane inoltre il problema legato alla trasparenza di quella

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di **finalità di solidarietà sociale**;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il **divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura**;

e) l'**obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse**;

f) l'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

²⁵ Art. 4, comma 1, individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale.

²⁶ Art. 118, ultimo comma, della Costituzione. "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

attività e alla relativa pesatura che poteva essere risolta con la pubblicazioni di rendiconti e/o bilanci presso un sezionale del registro del CONI per coloro che vi fossero iscritti; nonché documentando l'attività svolta che, in base al progetto ASDUS, poteva avere un relativa trasparenza per quel mercato liberistico che abbiamo evidenziato all'inizio e per la migliore allocazione delle risorse dei privati chiamati a stimolare e a finanziare dette attività di interesse generale per la stessa collettività. Quanto proposto nel caldo agosto 2013 trova ora una sua corrispondenza nel registro unico del Terzo Settore, art. 4, che darà, si spera, quella trasparenza²⁷ e conoscenza al terzo per la migliore allocazione delle risorse. In tal senso ci sia permesso (per la seconda volta) di ricordare gli elenchi del 5 per mille con le destinazioni di pochi euro e anche di un solo contribuente?! Nel caso delle società sportive dilettantistiche va ricordato che le stesse sono già obbligate all'iscrizione al Registro delle imprese e devono comunque depositare il bilancio civilistico nel formato Xbrl.

Novità in pillole

Registro CONI

Con la delibera n. 1566, del 20 dicembre 2016, l'Ente CONI ha individuato e "riconosciuto" 396 discipline sportive. La deliberazione avrà esecutività dal 1 gennaio 2018. Il provvedimento tende a voler meglio cogliere le attività sportive dilettantistiche che possono usufruire di agevolazioni fiscali e previdenziali²⁸. Ai sensi dell'art. 7, del D.L.136/2004, e dell'art. 90 della L.289/2002 le associazioni e società sportive dovranno rivedere i propri statuti al fine di perfezionare, eventualmente, l'iscrizione presso il Registro CONI e quindi mantenere le agevolazioni fiscali e previdenziali (salvo quanto di seguito).

Opzione per l'agevolazione fiscale di cui alla Legge 398/91 la soglia passa da 250.000 a 400.000

Con il comma 50 della legge di Bilancio 2017, il limite massimo dei ricavi in base ai quali si poteva optare e rimanere nel regime forfettario di cui alla Legge 398/91, passa da € 250.000 ad € 400.000.

Copertura previdenziale nello sport

È giacente presso la Commissione lavoro una proposta di legge per una copertura previdenziale per i compensi di cui al combinato degli artt.67 e 69 del TUIR in armonia con quanto già disciplinato dalla Legge 335/95. La proposta che potrebbe entrare in vigore dal 2018 prevede una aliquota del 25%, con un onere relativo pari ai due terzi per il committente e per un terzo a carico del percipiente. Pur risolto il problema "atavico" dei contributi silenti e anche in presenza della ricongiunzione di tutti i contributi rimane il problema legato ai minimali, pari ad imponibile di euro 15.548²⁹ per ottenere un anno di contribuzione valido per il calcolo pensionistico. Per coloro che svolgeranno una attività sportiva fuori dalle 396 attività sportive censite si applicherà il regime previdenziale ordinario? Coloro che sono inquadrati nelle collaborazioni coordinate e continuative usciranno dall'ex gestione ENPALS? Come saranno ricongiunte le pensioni? Non poniamo queste questioni proprio ora che anche i voucher sono prossimi all'abrogazione per, forse, evitare un referendum? Eliminiamo uno strumento inizialmente residuale e circostanziato, poi esteso a tutti, per non verificare il cattivo uso dello stesso? Così come inizialmente finalizzato, "lavoro accessorio", sembrava poter funzionare.

²⁷ Obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet

²⁸ Con circolare 1/2016 l'ispettorato del lavoro ha riconosciuto le agevolazioni alle sole società sportive iscritte al registro tenuto dal CONI

²⁹ <http://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%202013%20del%2029-01-2016.htm>



La carenza di un progetto globale dello sport

Si potrebbero analizzare vari disegni di Legge, tra cui: il 1425 abbinato al 1492; il 1680 che doveva "approdare" in aula per la fine dello scorso anno; per finire con il 3309 e il 3936 dell'On. Sbröllini.

Per quanto riportato nella presente è di indubbio interesse quanto previsto nell'art. 1³⁰ del ddl n. 3936, del 28 giugno 2016, con il quale si riconosce la **funzione sociale** dello Sport. Su temi analoghi e leggermente differenti si è mosso già il ddl 1680³¹ del 10 ottobre 2016.

I vari disegni di legge tendono ad aumentare, in linea di massima, quei vantaggi fiscali che nella presente, volutamente, abbiamo omesso per trattare di "sistemi", di tutele e di incentivazioni che dovrebbero essere riscritte in un'ottica di semplificazione e garantendo lo stesso volontariato, che proprio in virtù delle forti responsabilità, anche amministrative e patrimoniali³², tende a diminuire costantemente nel tempo.

Alla crisi economica è seguita anche una crisi dello stesso volontariato che comunque rimane una ricchezza di questo ns. Paese che amiamo!

Forse proprio per questo ns. amore siamo stati taglienti in alcuni passaggi di questa ns. carrellata.

Ci sia permesso (e sono tre, scusaci Silvio), un'ultima chiosa citando un articolo, il 2, comma 2, della [legge 266/1991](#), secondo cui *"al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione*

³⁰ Art. 1. Proposta di Legge A.C. 3936, del 28 giugno 2016 (Funzione sociale e di tutela della salute dello sport).

1. La Repubblica riconosce, in conformità ai principi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, nonché ai sensi del parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) reso alla Commissione europea in data 26 ottobre 2011, la funzione sociale ed educativa dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale.

2. La Repubblica riconosce altresì l'importanza dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale quale strumento di prevenzione di patologie e di tutela della salute psico-fisica dei cittadini, **garantendo il contenimento della spesa sanitaria.**

3. **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di praticare attività sportiva** e adotta i più idonei strumenti, anche di natura fiscale, per agevolare il concreto esercizio di tale diritto.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i principi dettati dalla carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto.

³¹ ART.1. ddl 1680 del 10 ottobre 2013 (Finalità e ambito di applicazione).

1. La Repubblica, in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell'attività sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero. Il riconoscimento dell'attività sportiva e la sua promozione sono interesse di tutte le istituzioni, centrali e territoriali, che operano in una logica di sistema con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ispirata ai principi del federalismo solidale di cui all'articolo 5 della Costituzione, con un ruolo di programmazione e di sostegno. L'attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale.

La pratica sportiva è promossa, altresì, come strumento di conoscenza e dialogo, nonché di rispetto delle regole e solidarietà per contrastare la criminalità e il disagio sociale, promuovendo la diffusione di valori di lealtà, correttezza e legalità in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica.

³² Autonomia patrimoniale imperfetta, art. 38, comma 2, del Codice Civile, Delle obbligazioni stesse rispondono anche **personalmente** e **solidalmente** le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione



di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse"³³.

Quindi, tutta la normativa sullo sport è di diritto speciale come indicato nel provvedimento del Jobs ACT ??

Lo sport "nobile", quello dei ns. volontari, del ns. NO PROFIT, quello che potrebbe accedere di diritto nel Terzo Settore, non potrà usufruire dei redditi diversi di cui al combinato degli artt. 67 e 69 del TUIR. Questo dovrebbe essere lo sport organizzato e professionalizzante che dovrebbe passare da dirigenti sportivi a imprenditori sociali?

Lo sport dilettantistico potrà, viceversa, usufruire di detta agevolazione con importi anche importati con una imposta del 23%³⁴. Salvo ricordare nuovamente gli art. 35 e 38 della nostra carta costituzionale, ci viene in mente, in conclusione l'art. 53 di questa amata CARTA, *Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*

Conclusioni

Se vi siete persi e non avete capito molto da questa nostra non siete soli. Sappiate che già noi nello scrivere la presente ci siamo trovati ad avere più dubbi di quanti ne avevamo iniziando lo scritto.

Le varie considerazioni esposte non impegnano gli Enti (NO PROFIT) indicati nella presente, ma sono rese a titolo personale dai relatori volontari Livio e Celestino.

Non abbiamo trovato una soluzione al problema, speriamo di trovarla, INSIEME, per non essere parte del problema.

**Abbiamo bisogno di cambiaMENTI per provare a lasciare UN MONDO MIGLIORE ai ns. figli.
Non si può solo spingere l'acceleratore**

GRAZIE !

³³ <http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/volontariato-vanno-tassati-rimborsi-spesse-forfettari>

³⁴ <http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/attivita-sportiva-dilettantistica-fiscalita-delle-associazioni-6>

"una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini Irpef (23%), maggiorata delle addizionali regionale e comunale. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei compensi che va da 7.500,01 euro fino a 28.158,28 euro, mentre è a titolo d'acconto sulla parte eccedente 28.158,28 euro."

Sommario

PARLIAMO DI SPORT PER SPORT	2
Proposte di legge sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche,	2
l'Utilità Sociale nello sport: situazione e prospettive	2
Premessa	2
<i>La carta Costituzionale - utilità e fine/funzione sociale – senza lucro</i>	3
<i>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</i>	3
<i>L'imprenditore, e il lavoro, secondo il codice civile</i>	4
<i>Gli enti non commerciali nel diritto tributario</i>	6
Prime riflessioni	6
L'economia del benessere (magari)	7
QUALE SPORT NEL TERZO SETTORE?	9
La risposta dell'On. Laura COCCIA con l'ordine del giorno del 25 maggio 2016	9
Proprio per quanto indicato finora, risulta essenziale riconoscere la funzione sociale dello sport quale strumento di sostegno e di inclusione. Allo stesso tempo, studi dimostrano come lo sport possa prevenire alcune malattie	10
<i>La riforma del terzo settore linee principali</i>	10
Novità in pillole	13
<i>Registro CONI</i>	13
<i>Opzione per l'agevolazione fiscale di cui alla Legge 398/91 la soglia passa da 250.000 a 400.000</i>	13
<i>Copertura previdenziale nello sport</i>	13
<i>La carenza di un progetto globale dello sport</i>	14
Conclusioni	15

Utilità sociale, benessere sociale, trasparenza e pubblicazione di atti verso i terzi, ottimizzazione delle risorse, tracciabilità, semplificazione, certezza del diritto, testi unici, garanzie per il volontariato e per il lavoro, mercato libero da oligopoli e da barriere ma regolamentato, tassazione equa e finalizzata, certificatori terzi. Questi valori non sono solo dello sport, ma di una società che chiede che l'ovvio diventi realtà!





segui anche sulle pagine FACEBOOK